



# Prefettura di Avellino

## Ufficio territoriale del Governo

### PREMESSO CHE:

- dal 2 al 4 ottobre 2024 si svolgerà nel Comune di Mirabella Eclano presso “Villa Orsini”, il Vertice dei Ministri dell’Interno nell’ambito della Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati (G7);
- il *forum* intergovernativo, complessivamente considerato, assume una rilevanza di primissimo piano a livello mondiale, attesa la partecipazione, oltre che dei Ministri dell’Interno dei sette Paesi membri con le relative delegazioni, anche dei rappresentanti delle Istituzioni UE, dei Paesi ospiti (cd. *Outreach*) e delle Organizzazioni internazionali presenti;
- la risonanza mondiale del *Summit* e dei correlati eventi in programma, in uno con l’estrema complessità dell’attuale scenario geopolitico internazionale in cui lo stesso si colloca, caratterizzato da instabilità, diffusi moti di contestazione e dalla presenza della minaccia terroristica comportano l’innalzamento al massimo dei livelli di sicurezza da garantire;
- in considerazione di quanto sopra, si rende necessaria ed urgente la predisposizione di stringenti ed adeguate misure tese ad assicurare il regolare svolgimento del Vertice, l’incolumità delle personalità partecipanti e la protezione di tutti gli obiettivi sensibili potenzialmente esposti a rischi, al fine di prevenire, da un lato, il compimento di ogni forma di turbativa che possa incidere negativamente sull’ordine pubblico e sulla sicurezza e, dall’altro, assicurare, in un’ottica di ragionevole bilanciamento, l’esercizio delle libertà e dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- in quest’ottica, nel quadro di una sinergica collaborazione interistituzionale e al fine di effettuare una valutazione globale ed integrata dei molteplici rischi correlati allo svolgimento del Vertice, si sono susseguiti presso la Prefettura di Avellino numerosi Comitati Provinciali di Ordine e Sicurezza Pubblica, nonché Riunioni Tecniche di Coordinamento delle Forze di Polizia estese, di volta in volta, ai componenti istituzionali chiamati ad assicurare, ognuno nell’ambito di rispettiva competenza, la migliore gestione ed organizzazione del *Summit*;
- nel corso delle predette riunioni sono state congiuntamente individuate le linee di azione e le relative misure necessarie per la realizzazione di una appropriata pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, al fine di rispondere efficacemente al quadro di rischi ipotizzato;

### CONSIDERATO CHE:

- all’esito dei citati Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è emersa l’esigenza di adottare delle misure prescrittive, eccezionali e temporanee, che garantiscano il regolare svolgimento del Vertice e al contempo tengano conto della specifica conformazione del territorio e del peculiare contesto rurale della località in cui lo stesso si svolgerà;
- alla luce dei vari sopralluoghi espletati, nonché delle valutazioni tecnico-operative manifestate dalla Questura, si rende necessario procedere ad una delimitazione delle aree interessate dagli eventi soggette a servizi di controllo nonché a limitazioni di mobilità ad intensità crescente, in



# *Prefettura di Avellino*

## *Ufficio territoriale del Governo*

ragione della progressiva vicinanza ai luoghi presso cui si terranno, rispettivamente, il *Summit* e gli eventi correlati;

- in particolare, il Sig. Questore con nota prot. n. 0060580 del 19 settembre 2024 ha chiesto di valutare l'opportunità di adottare mirati provvedimenti prescrittivi di calibrate limitazioni e regolamentazioni per il transito, l'accesso e la sosta nelle zone interessate e con successiva nota prot. n. 61672 del 25 settembre 2024 sono state specificate le misure da adottare;
- dette aree sono state così individuate: **AREA ROSSA**, **AREA ARANCIONE** e **AREA GIALLA**;

**PRESO ATTO** della necessità di adottare un provvedimento che, in considerazione della risonanza mondiale del Vertice, nonché degli eventi ad esso correlati, regolamenti puntualmente le modalità di accesso alle aree prima indicate predisponendo, all'uopo, un sistema integrato di attività di controllo e divieti di accesso pedonale e veicolare sulle strade e gli spazi pubblici individuati, in un'ottica di bilanciamento tra le esigenze di sicurezza con quelle di preservare comunque la vivibilità dei territori coinvolti;

**RILEVATO** che, a norma dell'articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto del 18 giugno 1931, n.773 *“il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica”*;

**RICHIAMATA** la prevalente giurisprudenza di legittimità in materia, secondo la quale *“In tema di ordinanze contingibili ed urgenti, al Prefetto dall'art. 2 del T.U.L.P.S. è riconosciuto un potere eccezionale con cui, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica”* (Consiglio di Stato sez. VI, 15/11/2016, n.4705) ed ancora *“L'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente postula la sussistenza di un pericolo concreto che impone di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, ossia situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per gli interessi indicati, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento. Il provvedimento, oltre a dover riflettere canoni di proporzionalità, è connotato dalla necessaria provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti, non essendo possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità. Il potere di ordinanza presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione; proprio in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di*



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

*derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimento (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 13 settembre 2023, n. 8297)” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 22/11/2023, n.2764);*

**RITENUTO**, pertanto, che sussistono le condizioni di necessità ed urgenza per il ricorso all’istituto dell’ordinanza contingibile e urgente di cui al citato art. 2 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

**DISPONE**

**Art. 1**

**COMUNE DI SORBO SERPICO / ATRIPALDA**

- la chiusura al traffico veicolare - fatta eccezione per gli autorizzati in possesso di specifico badge, Forze di Polizia, mezzi di soccorso, autobus per pubblico trasporto di linea e/o residenti - **dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del giorno 2 ottobre 2024** delle seguenti arterie stradali:
  - 1) S.P. 17 dal bivio con S.P. 35 fino all’interno del centro urbano di Sorbo Serpico – intersezione con Via San Rocco / Piazza del Carmine;
  - 2) località Cerza Grossa -strada Comunale – direzione “*Monte Terminio*” – da intersezione S.P. 17 angolo Cerza Grossa (altezza Feudi di San Gregorio);
- la chiusura al transito dei mezzi di trasporto con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, **il 2 ottobre 2024, sulle seguenti arterie:**
  - S.P. 246 dal km 0 nel Comune di Atripalda all’intersezione con la S.P. 17 nel comune di Sorbo Serpico (Borgo Feudi di San Gregorio);
- il divieto di sosta e di fermata nelle strade sopra indicate di pertinenza del Comune di Sorbo Serpico e nelle seguenti arterie stradali site nel Comune di Atripalda: Via Fiumitello, Largo Fiumitello fino ad intersezione S.P. 61.

**Art. 2**

**COMUNI DI MIRABELLA ECLANO/VENTICANO**

- la chiusura al traffico veicolare e pedonale - fatta eccezione per gli autorizzati in possesso di specifico badge, Forze di Polizia, mezzi di soccorso, autobus per pubblico trasporto di linea e/o residenti – **dal 2 al 4 ottobre 2024** in: Via Alambicco, Via Appia Antica (anche Via Passo De Rogatis), Via Sommito, S.P. 259 dal km 0 al km 1,500 (Via San Michele Passo Eclano – Via Sommito), Via Bosco, Via Bosco San Prisco, Via Variante Passo di Mirabella, Via Corpo di Cristo.
- la chiusura al transito dei mezzi di trasporto con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, **dal 2 al 4 ottobre 2024, sulle seguenti arterie:**
  - strada Statale 303, da intersezione semaforica S.S. 90 delle Puglie – Passo Eclano ad intersezione con S.P. 164 altezza svincolo Fontanarosa;



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

- Strada Statale 90 delle Puglie, dalla rotatoria “Fontana del Re” – intersezione S.S. 90 Var - alla S.S. 90 delle Puglie km 0 – località Calore di Venticano.

In deroga al divieto di cui sopra il responsabile del Servizio di ordine pubblico presente sul luogo, previa intese con il sig. Questore, potrà autorizzare il transito di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate nei casi di esigenze eccezionali ed indifferibili, qualora non interferiscano con le preminenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

- Divieto di fermata e di sosta **dal 2 al 4 ottobre 2024**, nell’area di parcheggio sita in Via Bosco San Prisco destinata ai dipendenti Area di Servizio Mirabella Est.

**Art. 3**

**COMUNE DI GROTTAMINARDA**

- il divieto di sosta e di fermata al di fuori degli stalli sulla ex Strada Statale 90 tratto interno centro abitato.

**Art. 4**

**COMUNE DI STURNO**

- il divieto di sosta e di fermata dalla Contrada Sterparo (“*Mulino della Signora*”) alla S.P. 38 – Via Trento, Via Roma, Via Padre Pio, via Dante Alighieri, Via III Santi.

**Art. 5**

**DIVIETO DI MANIFESTAZIONE**

**Dalle ore 00:00 del 2 ottobre 2024 alle ore 23.59 del 4 ottobre 2024, o comunque sino a cessate esigenze, è fatto divieto di manifestazione in luogo pubblico e/o aperto al pubblico nei Comuni di Mirabella Eclano e Sorbo Serpico**, con conseguente revoca e/o prescrizione a svolgersi in altro luogo per quelle già oggetto di preavviso formalizzato, lungo le arterie stradali interessate dagli itinerari principali ed alternativi destinati alla mobilità delle Delegazioni Estere, nonché nell’Area rossa, Area arancione e gialla.

Il Sig. Questore di Avellino è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente, entro 120 giorni o entro 60 giorni dalla notifica.

Avellino, 25 settembre 2024

Il Prefetto  
(Riflesso)